Art. 9 Contenuti e procedure degli S.U.A.

- 1. Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare i caratteri, i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi.
- 2. La convenzione "tipo" per gli strumenti attuativi di iniziativa privata di cui all'art. 63 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni, oltre a quanto prescritto dalla legge regionale stessa, dovrà contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non superiori a 10 anni, scaduti i quali si farà automaticamente riferimento alle destinazioni di zona ed alle modalità di edificazione previste dal P.R.G. vigente in quel momento; prima della scadenza dei termini temporali il Consiglio Comunale può prorogare la validità e l'efficacia degli S.U.A di iniziativa privata per un periodo non superiore a 5 anni.
- 3. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i perimetri degli S.U.A. vigenti; entro il periodo di validità di tali piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 61/85 le destinazioni d'uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinati dalle norme di attuazione dei singoli piani attuativi e dalle convenzioni allegate. In caso di contrasto tra quanto indicato nella cartografia di progetto di PRG di cui sopra e le perimetrazioni dei piani attuativi vigenti ai sensi dell'art. 59 della L.R. 61/85, prevalgono in ogni caso le indicazioni contenute negli elaborati allegati alla delibera di approvazione dei singoli piani attuativi.
- 4. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui alla presente Variante Generale.
- 5. Se entro il termine stabilito per l' esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, secondo le modalità previste nella convenzione allegata, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto (Permesso di costruire e Denuncia inizio attività), altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo Strumento Urbanistico Attuativo.
- 6. Entro il periodo di validità degli S.U.A. vigenti è comunque possibile redigere un nuovo strumento urbanistico attuativo in variante al vigente nel rispetto delle nuove previsioni di P.R.G., ovvero attenersi alla nuova disciplina urbanistica.